

Violenza sessuale di gruppo con approfittamento

Autore: Redazione

In: Diritto penale

Violenza sessuale di gruppo, quando c'è abuso dell'inferiorità psichica

Violenza sessuale di gruppo: se la persona offesa ha assunto volontariamente sostanze alcoliche o droganti, che ne hanno alterato la condizione psichica e, successivamente, viene indotta a subire atti sessuali, si configura il reato di violenza sessuale di gruppo. E' quanto affermato dalla terza sezione penale della **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 45589** dello scorso **4 ottobre 2017**. I giudici di legittimità hanno precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale di gruppo con **abuso dell'altrui condizione di inferiorità psichica**, non rileva chi ha determinato tale condizione. Ciò che conta, invero, è che gli atti sessuali vengono commessi con modalità subdole e di **approfittamento**, aggredendo l'altrui sfera sessuale.

Le condizioni di inferiorità psichica

L'**articolo 609 bis c.p.** disciplina, al **secondo comma**, il caso dell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica. Tra queste, afferma la Corte, rientra l'ipotesi in cui la persona offesa abbia assunto stupefacenti o abbia ingerito alcolici, in quanto, in tal modo, viene **alterata la volontà della vittima**, che finisce con lo subire la volontà e gli impulsi del soggetto agente. Il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto che, avendo la persona offesa **volontariamente assunto** delle sostanze droganti e alcoliche, alcuna responsabilità potesse essere addebitata agli imputati. La valutazione non è però corretta. Infatti, per accertare se vi sia o meno volontà nel compimento dell'atto sessuale, deve prescindersi da chi concretamente provochi lo **stato di inferiorità**, rendendo la persona incosciente e inconsapevole di cosa stia succedendo.

Il consenso all'atto sessuale

L'elemento che deve essere accertato per affermare la sussistenza di un reato contro la libertà sessuale individuale, è l'**assenza di volontà** e consenso al momento del compimento degli atti. Qualora dalle

circostanze del caso, la persona offesa non poteva dirsi cosciente e, dunque, consenziente, il delitto si configura, a prescindere da come e da chi abbia provocato lo **stato di incoscienza della vittima**, la quale potrebbe essersi posta in tale condizione, anche volontariamente.

La pronuncia si pone dunque in linea con la giurisprudenza ormai pacifica in materia, che intende **tutelare** al massimo la **libertà personale** - in cui rientra la sfera sessuale - dell'individuo, colpendo i fatti che aggrediscono la persona, e fornendo un'**interpretazione** delle disposizioni normative che possa garantire la massima protezione. In questo caso, l'espressione "abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto" di cui all'art. 609 bis, comma 2, n.1, c.p., deve ritenersi **prescindere dalle modalità** con cui tali condizioni si siano integrate o dal soggetto che le abbia prodotte.

Potrebbe interessarti anche *Violenza in ambito militare*

<https://www.diritto.it/violenza-sessuale-gruppo-approfitamento/>